

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-919 del 18/02/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Società Agricola Dall'Aglio Graziella e Anna - Concessione per l'occupazione di area demaniale del Torrente Parma in Comune di Parma (PR), Procedimento: PR24T0058 - Pratica: 33748/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-947 del 18/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - SOCIETÀ AGRICOLA DALL'AGLIO
GRAZIELLA E ANNA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE DEL TORRENTE PARMA IN COMUNE DI PARMA (PR),
PROCEDIMENTO: PR24T0058 - PRATICA: 33748/2024**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021, 124/2023 e 155/2025 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 126536 in data 10/07/2024, con la quale la Società Agricola Dall'Aglio Graziella e Anna (P.I.V.A 02532570344) ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione con regolarizzazione per l'occupazione di aree demaniali del Torrente Parma in Comune di Parma (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione B Foglio 30 fronte Mappale 28 ad uso agricolo pioppicoltura;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 23/10/2024 sul BURERT (parte seconda) n. 332, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 188308 in data 18/10/2024 e sua conferma assunta al protocollo ARPAE con il n. 180206 del 13/10/2025);

ACCERTATO che la richiedente:

ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino al canone annualità 2026 compreso,
in data 11/02/2026 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO che

- che in data 07/10/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società Agricola Dall'Aglio Graziella e Anna (C.F./P.Iva 02532570344) la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma in Comune di Parma (PR) ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune alla Sezione B Foglio 30 fronte Mappale 28, per uso agricolo

pioppicoltura, di area pari a mq. 2.100, come da planimetria conservata agli atti dell'istanza - Cod. Proc. PR24T0058;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 12 (dodici)** fino al 31/12/2037;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 13/02/2026;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

quanto dovuto per il canone dell'anno 2026 è stato pagato;

l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 250,00 è stato versato;

la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni per la concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore di Società Agricola Dall'Aglia Graziella e Anna S.S., P.Iva 02532570344, di seguito Concessionaria, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0058.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma, individuata alla Sezione B Foglio 30 fronte Mappale 28 del Comune di Parma (PR), ad uso agricolo pioppicoltura come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2037.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due (2) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale calcolato per il 2026 per l'uso richiesto ammonta a € **151,75**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in € **250,00** e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro

soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza

demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (nota assunta al prot. ARPAE n. 188308 del 18/10/2024 con conferma ricevuta al prot. ARPAE n. 180206 del 13/10/2025), che sarà allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Az. Agr Dall'Aglio
c.a. Graziella Dall'Aglio
soc.agr.dallaglio@pec.it

Parma, data Protocollo.
vedi file .xml

Classifica: 6.10.20 - Fascicolo: 20/2015 C/A – **322**

Oggetto: **Torrente PARMA. Regularizzazione di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Parma, in Comune di Parma (PR), per uso agricolo pioppicoltura; individuata in mappa catastale al Comune di Parma – Sezione B – foglio 30 particella 28 – area fronte mappale avente estensione di 2.100,00 mq. ARPAE Pratica 33478/2024 – Procedimento PR24T0058**

Richiedente: **Azienda Agricola Dall'Aglio Graziella e Anna s.s. – cod. fisc. e part. I.V.A. 02532570344**

VISTA la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma, registrata al prot. n. 27910/2024 del 07/10/2024 inerente la richiesta di Nulla Osta Idraulico di competenza, per quanto indicato in oggetto, per concessione di terreno demaniale ad uso pioppeto;

VERIFICATA la documentazione tecnica allegata all'istanza;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B) coincidenti;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

alla concessione di area demaniale per uso agricolo (pioppicoltura), in sinistra idraulica del torrente Parma in Comune di Parma (PR), individuata in mappa catastale al Comune di Parma – Sezione B – foglio 30 particella 28/frontera avente estensione di 2.100,00 mq, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Le attività che il presente Nulla Osta Idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del concessionario richiedente;
- 2) il parere è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta - registrata al prot. n. 27910/24 - ed evinte dalla allegata documentazione presentata, anche se materialmente non allegata, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta Idraulico nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
- 3) ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare a mezzo posta elettronica certificata al concessionario;
- 4) il richiedente dovrà preventivamente comunicare a questo Ufficio le operazioni di taglio dei pioppi al fine dell'acquisizione di specifica autorizzazione, comunicando le date di inizio delle operazioni al fine di consentire l'opportuna verifica e il controllo delle varie attività da parte del personale idraulico della scrivente Agenzia;

- 5) il richiedente dovrà, inoltre, preventivamente concordare con la scrivente Agenzia il percorso da effettuare con i mezzi utilizzati per il trasporto del materiale vegetale tagliato.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

- 1) Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- 2) il richiedente si impegna a:
 - a) coltivare e condurre le aree - oggetto del presente atto - secondo le corrette e normali direttive agricole in uso nella zona;
 - b) accedere alle aree interessate in condizioni ambientali favorevoli e con mezzi meccanici idonei per eseguire l'intervento in argomento, avendo cura di non arrecare alcun danno ai rilevati arginali, alle rampe, alle sponde, alle banche e a tutte le pertinenze idrauliche del corso d'acqua interessato, né alle proprietà pubbliche e private e a non ledere diritti di terzi;
 - c) **piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4,00 (quattro) metri dall'unghia arginale e di 10,00 (dieci) metri dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1904 e s.m.i. e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - d) eseguire/far eseguire le operazioni di taglio ed espianto dei pioppi (compresa rimozione delle ceppaie e sistemazione del piano campagna) nel rispetto delle proprietà demaniali, del rilevato arginale e delle pertinenze, delle eventuali essenze arboree e arbustive presenti;
 - e) allontanare senza indugio il materiale risultante dalle operazioni di taglio, con l'accortezza di non riversare o abbandonare materiale, anche se minuto, sulle pertinenze demaniali, sulle sponde, in alveo o in acqua; l'accatastamento del materiale tagliato potrà avvenire ad almeno 4,00 (quattro) metri dall'unghia del rilevato arginale; il materiale tagliato dovrà essere rimosso e portato fuori dalle aree golenali e conferito altrove per evitare che lo stesso, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possa venire trasportato dalla corrente fluviale in considerazione del fatto che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
 - f) eseguire le lavorazioni al terreno con un massimo di n. 2 (due) interventi/anno garantendo la copertura erbacea nei periodi a rischio di esondazione dei fiumi;
 - g) non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - h) non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - i) non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente richiesta;
 - j) non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
- 3) **è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;**

- 4) non è autorizzata inoltre la presenza, benché con carattere temporaneo, di strutture e materiali che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
- 5) non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
- 6) sono vietati gli atti, i lavori, le opere e le attività elencate all'art. 96 del R:D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- 7) il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche ed alle opere di difesa durante il transito accordato e l'esercizio del presente Nulla Osta;
- 8) poiché alcune tratte arginali saranno interessate dal transito dei mezzi del richiedente, trattandosi di viabilità posta sulla sommità delle arginature del torrente, il transito dei mezzi autorizzati avverrà sotto la diretta responsabilità del concessionario (o chi per lui) che si impegna a:
 - a) osservare la massima prudenza nella condotta di guida, mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento dell'opera idraulica, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di velocipedi e pedoni eventualmente transitanti;
 - b) non sostare/parcheggiare sia sulla sommità arginale che sulle rampe di accesso, né causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
- 9) il richiedente sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
- 10) il transito sulle sommità arginali e sulle rampe di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico (PTT) fino ad un massimo di 20 (venti) tonnellate;
- 11) dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente concessionario, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
- 12) in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua;
- 13) considerato che l'area oggetto del presente atto è posta all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese**

alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

- 14) in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
- 15) dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
- 16) questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 17) in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
- 18) copia della presente dovrà essere sempre tenuta a bordo di ciascuno dei mezzi utilizzati ed autorizzati ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o dei competenti Organi di Polizia.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
- 2) per qualsiasi sopravvenuta necessità questo Nulla Osta riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
- 3) la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere;
- 4) in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la

riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;

- 5) per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente Nulla Osta Idraulico;
- 6) sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente atto non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.,
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli
*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica

Dott. Ing. Monica LARocca
*(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

rif. prot. n. 29510/24 del 17/10/2024
rif. prot. n. 29219/25 del 03/10/2025

Parma, data Protocollo
vedi file .xml

Spettabile
ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Classifica 6.10.20
Fascicolo 20/2015 C/A - 322

Oggetto: Torrente PARMA. Regolarizzazione di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Parma, in Comune di Parma (PR), per uso agricolo pioppicoltura; individuata in mappa catastale al Comune di Parma – Sezione B – foglio 30 particella 28 – area fronte mappale avente estensione di 2.100,00 mq. ARPAE Pratica 33478/2024 – Procedimento PR24T0058. Conferma parere emesso il 17/10/2024 prot. n. 29510/24.

Richiedente: Az. Agricola Dall'Aglio Graziella e Anna s.s. – cod. fisc. e part. I.V.A. 02532570344

VISTA la nota pervenuta da ARPAE, registrata al protocollo di questa Agenzia scrivente in data 03/10/2025 N. 29219;

DATO ATTO che questa Agenzia ha già emesso parere positivo ai soli fini idraulici in data 17/10/2024 prot. n. 29510/24;

CONSIDERATO che Arpaee chiede la conferma del parere già emesso e sopra citato, esclusivamente in considerazione del superamento dei tempi per l'emissione dell'atto di concessione in oggetto (6 mesi);

RILEVATO che nulla osta alla conferma del parere positivo già espresso;

PRESCINDENDO da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

--- SI CONFERMA IL PARERE POSITIVO ---
ai soli fini idraulici

alla richiesta di concessione di area demaniale per uso agricolo (pioppicoltura), in sinistra idraulica del torrente Parma in Comune di Parma (PR), individuata in mappa catastale al Comune di Parma – Sezione B – foglio 30 particella 28/fron- te avente estensione di 2.100,00 mq, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, sotto l'osservanza ed al rispetto

delle prescrizioni già dettagliate nel nulla osta emesso in data 17/10/2024 prot. n. 29510/24 al quale si rimanda integralmente.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Legale Rappresentante della Ditta Concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpae n. 28925 del 16/02/2026, firmato per accettazione.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.